

Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 22.2.2018, n. 22022

Procedimento per omicidio colposo e lesioni colpose aggravati a carico degli ex manager della società Italcantieri/Fincantieri S.p.A. di Monfalcone in relazione ai decessi e alle patologie (mesotelioma polmonare, asbestosi e altre neoplasie polmonari) contratte da 74 ex lavoratori della società correlate, in ipotesi d'accusa, all'esposizione ad amianto subita dagli stessi nel corso dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze della società.

La Cassazione conferma la sentenza di condanna a carico degli imputati ritenendo correttamente svolto dai giudici di merito l'accertamento relativo alla sussistenza della causalità individuale (fondato sull'esame dei dati acquisiti per ciascuna persona offesa, relativi a: mansioni svolte, livelli di esposizione patiti, specifiche condizioni degli ambienti di lavoro, attendibilità delle diagnosi, storia personale, assenza di fattori causali alternativi noti) e dell'elemento soggettivo del reato. Con riguardo alla posizione di un solo imputato la Corte annulla con rinvio la pronuncia impugnata per un nuovo esame in relazione alla effettiva possibilità di riconoscere in capo al medesimo la sussistenza di una posizione di garanzia e, nei casi di intervenuto decesso degli imputati o di maturata prescrizione del reato, annulla la sentenza impugnata.

Il Tribunale di Gorizia, in esito al giudizio di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per i reati di omicidio colposo in contestazione, sulla scorta dell'adesione alla teoria scientifica in forza della quale deve ritenersi rilevante ogni dose di amianto assunta durante l'esposizione dal soggetto che abbia poi contratto la neoplasia, almeno fino alla conclusione del periodo che precede la rilevanza clinica della malattia (stimato in dieci anni), e significativa ogni condotta che, riducendo o eliminando l'esposizione, possa impedire o rallentare il processo di cancerogenesi.

La Corte d'Appello di Trieste confermava la sentenza di condanna respingendo le doglianze difensive in ordine tanto all'asserita necessità di ricorrere a indagini immunoistochimiche per poter considerare certa la diagnosi, quanto alla mancanza di dati disponibili in relazione agli effettivi livelli di esposizione subiti dai lavoratori presso il cantiere di Monfalcone.

In punto di causalità, la Corte territoriale faceva richiamo agli esiti del Convegno internazionale di Helsinki del '97 e delle Conferenze di consenso italiane e, più in particolare, dal richiamo al passaggio del Report della Terza conferenza di Consenso secondo cui *"un aumento dell'esposizione che causa un aumento di incidenza necessariamente causa un'anticipazione del tempo all'evento"* (c.d. failure time), traeva la conseguenza che la riduzione della fase di induzione del processo patologico determinasse anche la riduzione della latenza convenzionale.

Con riferimento, poi, al periodo di latenza, a detta della Corte territoriale, il **fatto che per ciascun individuo venissero in rilievo anche fattori soggettivi di risposta alla malattia, oltre che fasi di minore esposizione o esposizione a tipi diversi di amianto, non era dato sufficiente a incrinare la legge scientifica di copertura relativa all'esistenza dell'effetto acceleratore, ma imponeva soltanto di associarla, secondo il criterio della causalità individuale, all'esame del caso concreto**, in base ad una personalizzata scheda di anamnesi, clinica e lavorativa, e all'esame della patologia che aveva portato al decesso delle singole persone offese.

Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 22.2.2018, n. 22022

Proprio **sul piano della causalità individuale**, la Corte territoriale riteneva esaustiva la trattazione effettuata dal giudice di primo grado, fondata sull'esame delle singole schede personali **delle persone offese**, per ciascuna delle quali erano stati considerati: le mansioni svolte, i livelli di esposizione, le specifiche condizioni degli ambienti di lavoro, l'attendibilità delle diagnosi, la storia personale, caratterizzata da una lunga attività lavorativa in quel cantiere in condizione di esposizione alle fibre d'amianto, l'assenza di fattori causali alternativi noti, previa comparazione dei pareri tecnici acquisiti al processo.

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione, nell'enunciare la *"premessa di metodo"* del proprio percorso motivazionale in punto di accertamento del nesso di causa, rileva anzitutto che: ***"l'enunciato scientifico generale sulle proprietà oncogene di una sostanza non è ancora sufficiente nel ragionamento probatorio, dovendo il giudice vagliare la pertinenza di tale informazione nel caso concreto sottoposto al suo vaglio, momento che segna il passaggio dalla causalità generale a quella individuale"***.

I giudici si premurano altresì di precisare qual è il valore da attribuire ai **risultati delle indagini epidemiologiche** nell'ambito del giudizio di accertamento della causalità. Sul punto, conformandosi all'univoco orientamento espresso dalla Suprema Corte a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite sul caso Franzese, la Cassazione rileva trattarsi di disciplina utilizzabile **solo ai fini dell'accertamento della causalità generale**.

I giudici di legittimità affermano infatti: ***"l'epidemiologia è nata proprio per condurre con metodo scientifico la verifica critica in ordine alla fondatezza dell'ipotesi eziologica basata sul dato statistico costituito dall'incremento di probabilità". Il che, da un punto di vista epistemologico, ha sicuramente rilevanza, seppure a determinate condizioni. E' corretto affermare, sul piano della causalità generale, che un evento è causa di un altro se all'apparire del primo segue con un'alta probabilità l'apparire del secondo e non vi è un terzo elemento che annulla il significato causale della relazione probabilistica, tuttavia anche in presenza di un dato statisticamente significativo, oltre alla correttezza metodologica dell'indagine epidemiologica, assumono grande importanza sia la presenza di informazioni d'ordine biologico che spieghino 'dall'interno' i meccanismi della relazione causale che l'epidemiologia stessa ha desunto dalla relazione probabilistica, sia il positivo riscontro dell'utilità delle misure preventive adottate dopo la scoperta della relazione causale"***.

Ebbene, fatte tali premesse, i giudici di legittimità ritengono che, nel caso di specie, fosse stata raggiunta la prova dell'esistenza della **causalità individuale necessaria per ascrivere i decessi in concreto occorsi alle condotte contestate ai singoli imputati**.

Più in particolare, in sede di motivazione, la Suprema Corte dichiara anzitutto di **condividere** il percorso argomentativo sviluppato dai giudici di merito che avevano ritenuto ampiamente provata a dibattimento **l'esistenza di una legge scientifica di copertura, di natura statistico-probabilistica, sull'effetto acceleratore connesso al protrarsi dell'esposizione**.

Una volta riconosciuta la sussistenza di tale legge di copertura e specificatane ***"la sua esclusiva valenza ai fini della spiegazione della causalità generale"***, la Corte rileva come i giudici di merito avessero ***"operato la valutazione degli elementi fattuali in grado di validare i risultati della prima con riferimento al giudizio di responsabilità penale individuale, procedendo cioè al giudizio bifasico tratteggiato dalla sentenza Franzese delle Sezioni Unite di questa Corte"***.

Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 22.2.2018, n. 22022

Ad avviso della Cassazione, **proprio l'accertamento della causalità individuale** costituirebbe *“il passaggio motivazionale in cui maggiormente si apprezza la razionalità del percorso giustificativo offerto”* fondato *“su un compendio probatorio minuziosamente riassunto nella sentenza appellata (...), tale da rendere efficacemente conto dell'imponente raccolta di dati operata nella fase delle indagini, attraverso una verifica effettiva della correlazione causale tra il singolo evento e l'esposizione all'agente cancerogeno, che ha consentito già in primo grado di differenziare tra le singole situazioni rassegnate al vaglio e in secondo grado di operare un controllo di merito filtrato dalle doglianze degli appellanti”*.

Secondo gli insegnamenti della sentenza Cozzini – ricorda infatti la Corte – per ritenere provata la causalità individuale in termini di alta probabilità logica *“occorre che le contingenze del caso concreto siano appunto se possibile copiose e comunque significative; e, per le loro peculiari caratterizzazioni, riescano a risolvere il dubbio insito nel carattere probabilistico del sapere utilizzato nell'inferenza deduttiva”*. Un'evenienza certamente verificatasi nel caso di specie in cui i giudici di merito avevano fondato le proprie conclusioni sulla base dei numerosi dati acquisiti nel corso delle indagini e compendiate nelle schede personali di ciascuna persona offesa.

Più in particolare, secondo la Cassazione, **la valutazione del caso concreto si sarebbe fondata** *“su informazioni fattuali assolutamente significative, tratte dal puntiglioso e analitico lavoro di raccolta di dati sopra descritto, rispetto al quale le obiezioni difensive, fondate su una lettura parziale del dato censurato, scontano il mancato confronto con il contenuto delle singole schede che hanno fornito risposta anche ai casi ritenuti critici in termini di verifica del nesso causale”*.